

Regolamento della Riserva Naturale Regionale

“Falesie di Duino”

Capo I

Norme generali

Art.1

(Norme generali)

1. Le norme del presente Regolamento sono articolate in conformità all’articolo 18 della legge regionale 42/1996, per materia, disciplina ed attività svolte all’interno della Riserva e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata negli strumenti di gestione.
2. Il presente Regolamento ha valore per l’intero territorio della Riserva naturale regionale denominata “Falesie di Duino” ed è attuato dall’Organo gestore della Riserva.
3. L’attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico - edilizie, contenute nel Piano di conservazione e sviluppo, in conformità all’articolo 13 della legge regionale 42/1996.

Capo II

Disciplina dell’esercizio delle attività consentite

Art. 2

(Attività di gestione della vegetazione)

1. All’interno delle zone RP ed RG, individuate nella tav. 5 (zonizzazione del PCS) del vigente Piano di conservazione e sviluppo della Riserva regionale naturale delle Falesie di Duino, ferma restando la libertà di manutenzione del verde ornamentale esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è consentito il nuovo impianto unicamente di specie vegetali autoctone, per le specie arboree e arbustive di cui alla tab. A dell’allegato 1 della Relazione generale del PCS, e per le piante erbacee con estensione alle specie già presenti nell’area e a distribuzione illirico-mediterranea.
2. In tutto il territorio della Riserva e’ vietata l’introduzione in natura di specie vegetali alloctone;
3. L’organo gestore cura e promuove il mantenimento ed il restauro degli habitat inseriti negli allegati alla Dir. 92/43/CEE.

Art. 3

(Attività selvicolturali)

1. Nella gestione selvicolturale costituisce obiettivo primario la conservazione, il miglioramento e l'incremento in estensione degli habitat naturali, con particolare riguardo a quelli elencati nell'allegato 1 della Dir. 92/43/CEE . La gestione dei boschi della Riserva di proprietà pubblica e di proprietà privata viene attuata mediante il Piano di gestione forestale, predisposto dall'Organo gestore ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 42/96.
2. Il Piano di gestione forestale, il cui costo è a carico dell'Organo gestore, riguarda tutte le superfici forestali della Riserva e viene redatto seguendo i criteri della selvicoltura naturalistica. Gli interventi selvicolturali devono essere prioritariamente finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità degli ecosistemi naturali applicando tecniche a minimo impatto ambientale.

Art. 4

(Attività di pascolo)

1. Il pascolo è ammesso unicamente per finalità di gestione e controllo della vegetazione per scopi individuati dal Piano di Conservazione e Sviluppo e dal Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, ed è esercitato sotto il diretto controllo dell'Organo gestore.

Art. 5

(Gestione degli ecosistemi, della flora e della vegetazione)

1. Oltre a quanto già specificato per i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le forme ed aspetti.
2. E' fatto divieto a chiunque non autorizzato di prelevare, estirpare, danneggiare piante e miceti (funghi) o parti di essi appartenenti alla flora spontanea. L'organo gestore può autorizzare deroghe al precedente divieto per le seguenti motivazioni:
 - tutela della sicurezza e incolumità pubblica;
 - ricerca scientifica;
 - finalità didattiche;
 - ripristino e miglioramento degli ecosistemi naturali.
3. Il rilascio delle deroghe di cui al punto precedente è effettuato garantendo comunque la conformità a quanto contenuto nel "Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di

interesse regionale in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9" e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli habitat inseriti negli allegati alla Dir. 92/43/CEE, individuati nella cartografia degli habitat redatta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia secondo i criteri previsti nel "Manuale degli habitat" godono di particolare tutela. Al fine di garantire la gestione ed il ripristino di tali habitat applicando anche interventi gestionali attivi, qualora i fondi interessati ricadano in proprietà private, l'Organo Gestore ne promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate.
5. Per quanto riguarda la zona del campeggio sono fatte salve le disposizioni dell'art. 8 delle norme di attuazione del PCS.

Art. 6

(Gestione della fauna)

1. Qualsiasi intervento riguardante la fauna (vertebrati e invertebrati) deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/96, proposto dall'Organo gestore e approvato dal competente ufficio regionale.
2. L'Organo gestore può autorizzare o disporre interventi di controllo della fauna necessari a ricomporre squilibri ecologici accertati dal Servizio regionale competente in materia di biodiversità.
3. L'Organo gestore gestisce le strutture necessarie per la sosta, l'alimentazione ed il recupero della fauna. A tal fine può convenzionarsi con enti, associazioni e specialisti.
4. Il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico deve essere impostato sull'ottimizzazione delle condizioni ambientali per la riproduzione e lo stazionamento della fauna (vertebrati e invertebrati), con particolare riguardo alle specie tutelate dalle Direttive Comunitarie costituenti la Rete Europea Natura 2000 e a quelle individuate dalle norme come di interesse regionale. Il piano prevede specifici studi, ricerche monitoraggi e censimenti volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico, nonché l'individuazione delle incidenze negative e gli indirizzi programmatici per contenerle o eliminarle.
5. In tutto il territorio della Riserva è vietata l'introduzione di specie animali alloctone. All'interno del campeggio è consentito l'accesso di animali da compagnia; in tal caso gli animali devono essere tenuti e controllati dagli accompagnatori/possessori in modo che non provochino disturbo all'esterno del perimetro del campeggio alla fauna selvatica della Riserva.

Art. 7

(Attività scientifiche)

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo individua come obiettivo primario - subordinato unicamente alla tutela delle specie e degli habitat - la ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali. La ricerca scientifica viene promossa ed è sostenuta economicamente.
2. L'Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia avvalendosi di istituti, associazioni, società, enti e professionisti.
3. L'Organo gestore collabora con istituzioni scientifiche regionali, nazionali ed internazionali per la diffusione e l'interscambio delle informazioni relative alla fauna, alla flora e agli ecosistemi naturali e seminaturali. L'Organo gestore coordina e autorizza le attività di ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva.

Art. 8

(Attività didattiche e attività educative)

1. L'Organo gestore gestisce sia con proprio personale sia incaricando istituti, società, enti, associazioni e professionisti le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.
2. L'Organo gestore coordina ed autorizza le attività didattiche ed educative all'interno del territorio della Riserva. A tal fine gli istituti, società, enti, associazioni e professionisti che desiderano svolgere attività all'interno della Riserva, devono preventivamente comunicare i propri programmi di attività all'Organo gestore.
3. L'Organo gestore collabora con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86 per la realizzazione di attività didattiche, educative e di ricerca scientifica.

Art. 9

(Attività promozionali)

1. L'Organo gestore gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico - ambientali.
2. L'Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con Enti ed Istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.
3. L'Organo gestore provvede a registrare il nome e l'emblema della Riserva naturale regionale denominata "Falesie di Duino", anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

Art. 10

(Fruizione della Riserva)

1. Nella porzione terrestre della Riserva le attività ricreative, sportive, escursionistiche e turistiche sono ammesse unicamente lungo la rete sentieristica individuata dal Piano di Conservazione e Sviluppo. Le medesime attività sono consentite purchè ritenute compatibili con le esigenze primarie di tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo. e delle acque, fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo capo IV. Per lo svolgimento dell'attività di arrampicata sportiva l'organo gestore può autorizzare, per periodi determinati di tempo e particolari condizioni e prescrizioni, l'uscita dalla rete sentieristica, nelle aree previste **nell'allegato cartografico**. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi.

2. Al fine di garantire la viabilità necessaria all'esercizio delle finalità istituzionali della Riserva di educazione ambientale, vigilanza, monitoraggio e fruizione guidata, l'Organo Gestore promuove l'acquisizione anche mediante espropriazione per pubblica utilità delle porzioni di viabilità e sentieristica ricadenti in proprietà privata, individuati negli elaborati del Piano di Conservazione e Sviluppo nella tav. 5 - Zonizzazione del PCS indicati come Sentiero Rilke e Sentieri/percorsi di educazione ambientale in progetto.

3. Nella porzione marina della Riserva contrassegnata dalla lettera "A" nella cartografia allegata al presente Regolamento è consentito l'ingresso unicamente ai soggetti incaricati della vigilanza e a quelli autorizzati per motivi di ricerca scientifica e monitoraggio.

4. Nella porzione marina della Riserva, contrassegnata nell'allegata cartografia con la lettera "B" l'ingresso è ammesso unicamente alle persone a nuoto, alle imbarcazioni a propulsione umana nonché ai natanti ed imbarcazioni a motore o vela muniti di apposito contrassegno numerato rilasciato dall'Organo gestore. Con apposita deliberazione l'Organo gestore determina annualmente entità numerica e tariffe dei contrassegni autorizzativi. L'ingresso di natanti ed imbarcazioni a vela o motore deve essere obbligatoriamente effettuato con rotta perpendicolare alla costa e a velocità ridotta, con divieto assoluto di navigazione in planata.

5. Nelle porzioni marine della Riserva contrassegnate dalla lettera "C" nell'allegata cartografia l'ingresso è ammesso unicamente alle persone accompagnate dai soggetti incaricati dall'organo gestore della gestione della fruizione didattica.

Al fine di consentire all'utenza di individuare le porzioni marine A, B, C di cui ai commi 3, 4, 5 l'Organo gestore provvederà alla collocazione di idonee boe per delimitare le rispettive zone.

6. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio, ad eccezione di quelli utilizzati nel corso delle operazioni di soccorso o per operazioni tecniche da parte di personale incaricato dall'Organo gestore. Tale norma può non venire applicata nell'ambito RG di tutela generale (campeggio) a discrezione dei gestori della struttura ricettiva.

7. L'Organo gestore provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica, il tutto con tipologie e modalità di basso impatto ambientale. L'Organo gestore può

stipulare convenzione con soggetti terzi al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.

8. L'attività cicloturistica è vietata nelle aree RN.

9. In ogni caso le attività ricreative, escursionistiche, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

Art. 11

(Attività estrattiva)

1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni e dissesti in genere deve essere concordata con l'organo gestore che si esprime con motivato parere.

Art. 12

(Circolazione dei veicoli a motore)

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.

2. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente all'interno delle aree RP ed RG.

3. L'Organo gestore individua la viabilità di servizio propria della Riserva, mediante apposita tabellazione.

4. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Organo gestore a soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche ed attività socialmente utili. L'Organo gestore, contestualmente all'autorizzazione rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati. Copia dell'autorizzazione è contestualmente inviata agli organi di vigilanza competenti per territorio.

Art. 13

(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di drenaggio)

1. L'Organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di drenaggio ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/96 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, e idraulico-agraria e di drenaggio sono adeguate ai criteri dell'ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;

- b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 14

(Regolamentazione dell'introduzione di armi, esplosivi, mezzi di cattura)

1. Ad eccezione dei soggetti incaricati della vigilanza, di quelli specificatamente autorizzati con provvedimento motivato dell'Organo Gestore e di quanto previsto ai successivi commi 2. e 3., è vietato a chiunque introdurre armi, esplosivi o mezzi di cattura all'interno della Riserva.
2. Gli ospiti del campeggio, qualora in possesso di armi, devono custodire le stesse in appositi contenitori metallici dotati di chiusura efficace. Le munizioni devono essere tenute separate dalle armi.
3. Al momento dell'ingresso al campeggio i detentori di armi debbono compilare un apposito registro, fornito al titolare della struttura e vidimato da parte dell'Organo Gestore, in cui sono annotate armi e munizioni detenute. Il registro è messo a disposizione in qualsiasi momento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e dei soggetti incaricati della vigilanza.

Capo III

Attività che l'Organo gestore disciplina con apposite disposizioni

da pubblicarsi all'Albo della Riserva

Art. 15

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/96, l'Organo gestore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/96, disciplina le attività di seguito elencate:
 - a) La pesca per finalità sperimentali. Tale attività può essere autorizzata annualmente nella porzione marina contrassegnata dalla lettera "B" nell'apposita cartografia, sentito il Servizio Regionale competente in materia di biodiversità, ad un numero massimo di due imbarcazioni. L'autorizzazione specifica periodi, specie e mezzi di cattura consentiti.
 - b) l'interdizione, in determinate zone e per determinati periodi, di tutte le attività turistiche, ricreative e sportive che:
 - possono recare disturbo alla fauna;
 - possono danneggiare la flora e gli habitat;

c) la determinazione e l'applicazione di eventuali tariffe relative alla fruizione delle strutture proprie della Riserva e delle porzioni marine della Riserva contrassegnate dalla lettera "B" nell'allegata cartografia.

2. L'Organo gestore della Riserva può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 16. La deliberazione dell'Organo gestore relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo del Comune della Riserva.

Capo IV

Divieti

Art. 16

(Divieti)

1. In tutto il territorio della riserva sono in generale vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:
 - a) L'uccisione, la cattura, il disturbo, il danneggiamento, la distruzione, il prelievo di nidi, tane ed uova, di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 15 co. 1 lett. a) , nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 codice penale;
 - b) l'introduzione da parte di privati di armi e strumenti o mezzi di cattura o distruzione della fauna, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 14 ;
 - c) la cattura, raccolta ed il trasporto di fauna o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6 e 15 co. 1 lett. a);
 - d) l'immissione di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'Organo gestore;
 - e) la raccolta, il danneggiamento o la distruzione di tutte le specie vegetali e fungine o loro parti senza l'autorizzazione da parte dell'Organo gestore e fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione forestale;
 - f) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano di gestione;
 - g) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 codice penale;
 - h) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonché degli habitat, con particolare riguardo a quelli di importanza comunitaria individuati nella apposita cartografia regionale redatta secondo i criteri previsti nel "Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia";
 - i) l'abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto;
 - j) l'apposizione, non autorizzata dall'Organo gestore, di qualsiasi tipo di cartellonistica o segnaletica;
 - k) l'attività estrattiva, l'alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;

- l) il sorvolo alla quota inferiore a m 300 s.l.m. di velivoli a motore a scopo turistico - amatoriale - sportivo;
- m) le emissioni sonore, anche provenienti da fonti esterne al perimetro della Riserva, che superino i parametri previsti dalla classe acustica 1 - Aree particolarmente protette - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997;
- n) le emissioni luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;
- o) gli schiamazzi ed i rumori molesti all'interno della zona RN;
- p) le attività ricreative, sportive e turistiche e la circolazione dei veicoli a motore svolte in contrasto con gli articoli 10 e 12 del presente regolamento;
- q) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi del decreto legislativo 42/2004;
- r) la realizzazione di nuovi percorsi e punti attrezzati per l'arrampicata;
- s) l'accesso alle aree esterne alla sentieristica consentita, eccezion fatta per il personale espressamente autorizzato dall'Organo gestore per ragioni di servizio, ricerca scientifica, arrampicata sportiva;
- t) la pesca sportiva in ogni forma, ivi inclusa quella subacquea.

Art. 17

(Sanzioni)

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste da altre norme statali e regionali ed ulteriormente alle stesse:

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 16 e a qualsiasi altra prescrizione o divieto contenuto nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale 42/96.
2. Le violazioni delle disposizioni emanate dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 15 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 3 della legge regionale 42/96.

Capo V

Attività, prodotti e servizi di cui sono concessi a terzi il

diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva

Art. 18

(Uso del nome ed emblema della Riserva)

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva viene concesso con provvedimento dell'Organo gestore a richiesta degli interessati, previa adesione ad un disciplinare di compatibilità socioambientale

dell'attività che intende avvalersi del nome o del logo. Il disciplinare è redatto dall'organo gestore entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'Organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.
3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:
 - a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti nel Comune della Riserva;
 - b) attività nei settori caratteristici del territorio della Riserva, quali l'artigianato, l'agricoltura, la piscicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio della Riserva.

Art. 19

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione del piano di gestione forestale qualsiasi intervento sulle aree boscate della Riserva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Servizio Regionale competente in materia di biodiversità.